



*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO I
COLLEZIONI MUSEALI

Ai Direttori dei Poli museali
LORO SEDI

Ai Direttori dei Musei dotati di autonomia speciale
LORO SEDI

e, p.c.,

Al Gabinetto

gabinetto@beniculturali.it

Circolare n. *15/2017*

MIBACT-DG-MU
SEG_DIR_GEN
0003326 24/03/2017
CI. 04.01.07/24

Al Segretario generale
sg@beniculturali.it

All'Ufficio legislativo
ufficiolegislativo@beniculturali.it

Oggetto: Musei autonomi – Ingresso gratuito negli istituti e luoghi della cultura per i membri di associazioni di mecenati.-

L'Ufficio legislativo, all'uopo interpellato da alcuni istituti museali dotati di autonomia speciale, ha reso il proprio avviso circa la possibilità di consentire l'ingresso gratuito ai membri di associazioni tra le cui finalità rientrano il sostegno e la promozione, anche mediante il ricorso ad erogazioni liberali, del corrispondente luogo della cultura.

Il medesimo Ufficio legislativo ha chiesto di rendere noto il suddetto avviso agli Uffici periferici interessati.

Dando seguito al predetto invito si pubblica in allegato alla presente, pertanto, il foglio prot. 7002 del 6 marzo 2017, con il quale l'Ufficio legislativo ha individuato i limiti di applicazione della disposizione di cui all'art. 4, co. 4, del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante "*Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali*".

Fra tali limiti, si evidenzia, in particolare, la necessità di una preventiva stima e valutazione del mancato introito derivante dalle gratuità che si intendono concedere, al fine di assicurare che non venga alterato lo spirito di liberalità delle iniziative dell'associazione beneficiaria delle agevolazioni, anche in considerazione delle utilità fiscali di cui al decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 29 luglio 2014, n. 106.

Allegato 1

Il Direttore generale
(Arch. Ugo Soragni)

AVAR





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0007002-06/03/2017
Cl. 02.01.00/40.3

Alla Direzione generale Musei

E, p.c., al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro

al Segretario generale

alla Direzione generale Bilancio

LORO SEDI

Oggetto: musei autonomi - ingresso gratuito negli istituti e luoghi della cultura per i membri di associazioni di mecenati.

Sono pervenute a questo Ufficio da parte dei Musei autonomi alcune richieste di chiarimento circa la possibilità di riconoscere l'ingresso gratuito negli istituti e luoghi della cultura per i membri di associazioni di mecenati o sostenitori (talvolta denominate "Amici del museo..."). Appare pertanto utile fornire alcune indicazioni al riguardo, atteso che la tematica riveste particolare importanza per le sue conseguenze pratiche sulle attività, sulle competenze dei relativi organi e sulle strategie di sviluppo dei musei autonomi come configurati dalla riforma organizzativa del Ministero, ormai in fase di avanzata attuazione. È evidente, infatti, che la riforma del Ministero avviata nel 2014, e, in particolare il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, sull'organizzazione e sul funzionamento dei musei statali, nel riconoscere il museo come istituzione, ha aumentato sia le potenzialità e gli strumenti per il coinvolgimento dei sostenitori e dei mecenati, sia, di conseguenza, la frequenza con cui possono ricorrere fenomeni come quello in esame.

Per quanto riguarda la normativa vigente in materia di accesso libero o gratuito, essa è rappresentata dal decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante «Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali». L'articolo 4 del decreto, oltre a stabilire le categorie di visitatori per cui è consentito l'ingresso gratuito negli istituti e luoghi della cultura (comma 3), prevede che "*per particolari e motivate esigenze, i direttori degli istituti o dei luoghi della cultura possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati*" (comma 4).

Tra le possibili applicazioni della misura sopra riportata, ben può rientrare quella per cui il direttore di un istituto o luogo della cultura, al fine di valorizzare il contributo dato da una associazione di sostenitori e di incrementare la partecipazione dei privati al sostegno dell'istituto medesimo, acconsenta alla richiesta di accesso gratuito da parte dei membri di tale associazione.

A parere di questo Ufficio, è tuttavia opportuno che tale possibilità, consentita dalla normativa vigente, sia realizzata in presenza di alcune condizioni.

In primo luogo, appare necessario che la misura riguardi esclusivamente associazioni di sostenitori espressamente autorizzate/riconosciute dall'istituto o luogo della cultura, la cui attività,



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

secondo lo statuto o regolamento dell'associazione, sia svolta in accordo con l'istituto (o luogo) medesimo. Il riconoscimento/autorizzazione costituisce del resto atto presupposto indispensabile in tutti i casi in cui l'associazione intenda includere il nome del museo nella propria denominazione ufficiale (l'espressione composta "riconoscimento/autorizzazione" esprime per l'appunto il profilo duplice dell'atto – avente peraltro natura ed effetti civilistici e non di provvedimento amministrativo – mediante il quale il Museo riconosce, da un lato, l'attività tradizionalmente svolta dall'associazione come convergente e coordinata con le finalità proprie dell'istituto della cultura, dall'altro lato acconsente – *autorizza* – l'impiego del nome del Museo nella denominazione ufficiale dell'associazione stessa). È evidente, peraltro, che non sembrerebbe verosimile la coesistenza di molteplici associazioni di sostenitori dell'istituzione che possano vantare i requisiti e i presupposti necessari ai fini del riconoscimento da parte del medesimo istituto o luogo della cultura.

In secondo luogo, il riconoscimento della gratuità ai componenti dell'associazione, e dunque il conseguente mancato introito derivante dai biglietti di ingresso, deve in ogni caso essere previamente stimato e valutato, al fine di assicurare che le entrate per il museo derivanti dalle attività di sostegno o promozione poste in essere dall'associazione siano significativamente superiori rispetto al minore incasso o, quanto meno, siano tali da non alterare lo spirito di liberalità che deve caratterizzare lo scopo delle singole iniziative dell'associazione; in altri termini, la dimensione economica complessiva del minor introito non deve porsi come una sorta di mera compensazione corrispettiva dei benefici che le attività di sostegno e promozione apportano al museo. Né la concessione di accessi gratuiti a fronte dei contributi di tali associazioni può risolversi in una modalità alternativa di vendita dei biglietti di ingresso.

In terzo luogo, il riconoscimento della gratuità ai componenti dell'associazione non deve porsi in contrasto né interferire con le politiche tariffarie e di abbonamento del museo, ma, al contrario, inserirsi con coerenza nelle complessive strategie di promozione, valorizzazione, *fundraising* attuate sia a livello di singola sede, sia a livello nazionale. Anche per questo motivo, è necessario che il direttore dell'istituto interessato sia a conoscenza delle condizioni previste dall'associazione per l'adesione (ad es. quota minima richiesta, diversi "status" di partecipazione, durata) e ne tenga conto nella valutazione circa la eventuale concessione di ingresso gratuito.

Come previsto dal citato decreto n. 507 del 1997, il riconoscimento della gratuità, su richiesta degli interessati, è valido per un periodo di tempo definito. Ciò appare del tutto coerente anche con le condizioni sopra esposte con riferimento alle associazioni di sostenitori, che devono essere prese in considerazione e valutate periodicamente (almeno una volta all'anno), alla luce di dati aggiornati (ad es. composizione dell'associazione, regolamento, attività svolte, contributi erogati, politiche tariffarie del museo, iniziative di *fundraising*).

In ogni caso, non può non rilevarsi che, nel caso di rapporti, anche di lunga durata, già esistenti con associazioni di sostenitori del museo, l'attuazione di quanto illustrato e, in particolare, la verifica delle condizioni sopra richiamate, debba essere realizzata, in un primo periodo transitorio, anche tenendo in debito conto la consolidata tradizione di queste associazioni nel sostegno al museo.

Infine, giova osservare che l'ammissibilità di erogazioni liberali ricevute da associazioni per il sostegno di istituti e luoghi della cultura alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente (tra le quali il così detto "Art-Bonus", di cui al decreto-legge n. 83 del 2014) è valutata dalla competente Agenzia delle Entrate. Comunque, qualora una donazione in denaro fosse commisurata al valore di un biglietto di ingresso (o, in proporzione, ad una serie di biglietti di



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
UFFICIO LEGISLATIVO

ingresso, somma derivante dal riconoscimento dell'ingresso gratuito per un periodo di tempo), essa assai difficilmente potrebbe essere configurata come erogazione liberale. Richiamando quanto già rilevato, circa il secondo presupposto per l'ammissibilità di accessi gratuiti, è evidente che, nel caso in cui la gratuità degli accessi si dovesse porre, sia sul piano quantitativo (importi stimati), sia sul piano della causa e dei motivi, in termini di "corrispettività" rispetto alle attività di promozione e sostegno dell'associazione, venendo (perciò) meno la causa di liberalità del rapporto, cadrebbe all'evidenza anche il presupposto per fruire dell' "Art-Bonus" (che è beneficio naturalmente legato al carattere donativo della elargizione).

Si invita pertanto codesta Direzione generale a condividere il contenuto della presente nota con gli Uffici periferici interessati.

IL CAPO DELL'UFFICIO

(Cons. Paolo Carpentieri)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Carpentieri', written over the printed name.